

PROCEDURA APERTA N. 1/2013 PER L’AFFIDAMENTO IN DUE LOTTI DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA/SERVIZIO ATTIVITA’ SPORTIVE
CIG n. 5269166

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunicano i quesiti pervenuti da parte di alcuni operatori economici. Le risposte vengono di seguito pubblicate al fine di garantire la massima trasparenza ed il rispetto della *par condicio* tra tutte le società interessate all’affidamento del servizio di copertura assicurativa per l’Automobile Club d’Italia/Servizio Attività Sportive

1) QUESITO

Dalla lettura dell’articolo 21 del capitolato Tutela Legale (*..... la Società assicura il rimborso delle spese peritali, legali, extragiudiziali e giudiziali per la difesa dell’Assicurato in ogni stato e grado di giudizio.*

La Società tiene inoltre indenne l’Assicurato da tutti i costi ed onorari di procedure avanti l’Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali qualora l’Assicurato stesso sia chiamato in giudizio per pretese di risarcimento del danno in forza di norme sulla responsabilità civile, nonché le spese di difesa in procedimenti per illeciti amministrativi.....) sembrerebbe che la garanzia operi solo per spese legali relative a controversie passive.

RISPOSTA

Si conferma che la garanzia opera solo per spese legali relative a controversie “passive”.

2) QUESITO

Sempre in merito alla formulazione del succitato articolo 21 del capitolato Tutela Legale non si comprende perché la garanzia debba operare in caso di sinistri riconducibili alla R.C., all’articolo successivo si prevede la duplice difesa solo nel caso di procedimenti penali.

RISPOSTA

La garanzia DI Tutela legale deve essere considerata operante indipendentemente da sinistri riconducibili alla garanzia di R.C.

3) QUESITO

Dalla Lettura dell’articolo 22 del capitolato di gara Tutela Legale (*..... la Società assume a proprio carico i seguenti costi*

- Difesa in procedimenti penali, per delitti colposi e/o contravvenzioni.....

- Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi.....

- Difesa in procedimenti di responsabilità per danni di natura extracontrattuale cagionati a terzi o subiti in conseguenza di fatti illeciti di terzi

- Duplice difesa penale

- Spese legali di dissequestro del veicolo.

- Spese legali di dissequestro (forse revoca del provvedimento di sospensione?) patente a seguito di incidente.....) sembrerebbe che la garanzia operi solo per vertenze passive ma non si comprende cosa debba intendersi per spese di “Difesa per danni subiti in conseguenza di fatti illeciti di terzi”

RISPOSTA

In questo specifico caso, trattandosi di natura extracontrattuale, la copertura dovrà avere validità anche per la difesa “attiva”.

- 4) All'articolo 25 del capitolato Tutela Legale (TEMPORALITA' DELLA COPERTURA) si prevede un periodo di retroattività della garanzia per fatti accaduti fino a 2 anni prima della decorrenza ma non si definisce il periodo entro il quale l'Assicurato deve denunciare i sinistri: ciò significa che le denunce possono essere fatte solo entro il periodo di validità della polizza o che non c'è un limite per effettuare le denunce dopo la scadenza della polizza purché relative a fatti accaduti durante la vigenza del contratto?

RISPOSTA

In merito a quanto suesposto si conferma che le denunce possono essere presentate solo in corso di durata contrattuale.